

## Relazione del Consiglio di Amministrazione

### **al progetto di fusione per incorporazione di Asset Management NPL S.r.l. in Pirelli & C. Real Estate S.p.A.**

La presente relazione viene redatta ad illustrazione e descrizione del progetto di fusione relativo alla fusione per incorporazione di Asset Management NPL S.r.l. ("AM NPL" ovvero "Società Incorporanda") in Pirelli & C. Real Estate S.p.A. ("Pirelli RE" ovvero "Società Incorporante"), predisposto, depositato ed iscritto ai sensi di legge sulla base del bilancio di esercizio di Pirelli RE e di AM NPL alla data del 31.12.2006 (il "Progetto di Fusione") relativo alla fusione per incorporazione di AM NPL in Pirelli RE (la "Fusione").

#### **1. Illustrazione dell'operazione e motivazioni della stessa**


##### *1.1 Illustrazione dell'operazione*

Trattasi di operazione di fusione per incorporazione di una società in un'altra che possiede l'intero capitale sociale della prima, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2505, primo comma, cod.civ.. In applicazione di quanto ivi previsto, non è richiesta la redazione della relazione degli esperti di cui all'art. 2501-*sexies* cod.civ., nè la relazione dell'organo amministrativo di cui all'art. 2501-*quinquies* cod.civ. ed all'art. 70 del regolamento adottato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato (il "Regolamento Emittenti"), semplicemente facoltativa.

Non ricorrono i presupposti per l'applicazione della procedura di cui all'art. 2501-*bis* cod.civ..

Quanto alla Società Incorporante, si precisa inoltre che, in conformità a quanto disposto dallo statuto sociale della medesima, è previsto che la Fusione sia decisa dall'organo amministrativo, nel rispetto delle previsioni contenute nell'articolo 2505, secondo comma, cod.civ.. Ai sensi dell'art. 2505, terzo comma, cod.civ. i soci della Società Incorporante che rappresentano almeno il cinque per cento del capitale sociale possono in ogni caso chiedere, entro otto giorni dal deposito del Progetto di Fusione presso il registro delle imprese, che la decisione di approvazione della Fusione sia adottata a norma del primo comma dell'art. 2502 cod.civ.. La Fusione sarà decisa invece, quanto alla Società Incorporata, dalla relativa assemblea dei soci in conformità alle previsioni di cui all'art. 2502 cod.civ.. La Fusione sarà attuata sulla base del bilancio di esercizio di AM NPL e di Pirelli RE alla data del 31.12.2006.

Si precisa infine che il Documento Informativo da redigersi in caso di operazioni di fusione "significative" ai sensi dell'art. 70 del regolamento approvato con delibera Consob n. 11971 del 14.5.1999, come successivamente modificato, (il "Regolamento Emittenti") non viene redatto, in quanto nel caso di specie non risultano raggiunti o superati i previsti parametri di significatività, come individuati secondo i criteri generali definiti da Consob.



## 1.2 Motivazioni della Fusione

La Fusione consente di ottenere un accorciamento della catena di controllo nel settore di *business* dei *non performing loans* ed un'unificazione delle strutture organizzative, mirata all'ottenimento di una più efficiente gestione.

Il mantenimento di una struttura societaria duplice comporterebbe una duplicazione degli adempimenti contabili, amministrativi e gestionali con conseguente aggravio di costi senza, di contro, particolari vantaggi economici a fronte di detti oneri aggiuntivi.

## 1.3 Modifiche statutarie connesse al Progetto di Fusione

Nessuna modifica sarà apportata, per effetto della Fusione, allo statuto sociale di Pirelli RE.

Si segnala tuttavia che l'assemblea dei soci di Pirelli RE sarà chiamata, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2006 – e dunque anteriormente alla decisione sulla Fusione da parte dei competenti organi sociali di Pirelli RE e di AM NPL ai sensi degli articoli 2505 cod.civ. e 2502 cod.civ. - ad esprimersi in merito a talune proposte di modifica dello statuto sociale vigente dirette a consentirne l'adeguamento alle nuove previsioni introdotte dalla legge n. 262/2005 (c.d. "**Legge sul Risparmio**"), come successivamente modificata dal d.lgs. n. 303/2006. Lo statuto sociale vigente e lo statuto sociale nella formulazione che potrebbe risultare ad esito della menzionata approvazione assembleare, con evidenza delle modifiche proposte, sono allegati al Progetto di Fusione.

## 2. Rapporto di cambio

Dal momento che la Società Incorporante possiede l'intero capitale sociale della Società Incorporanda, non è prevista la determinazione di alcun rapporto di cambio a ponderazione del patrimonio delle società partecipanti alla Fusione. Non è, del pari, previsto alcun conguaglio in denaro.

Per effetto della Fusione:

- la quota detenuta dall'unico socio Pirelli RE in AM NPL sarà annullata;
- Pirelli RE non delibererà alcun aumento di capitale a servizio della Fusione.

## 3. Modalità di assegnazione delle azioni della Società Incorporante e data di godimento delle stesse

Come precisato, Pirelli RE non delibererà alcun aumento di capitale a servizio della Fusione.

## 4. Data a decorrere dalla quale le operazioni delle società partecipanti alla Fusione sono imputate, anche a fini fiscali, al bilancio della Società Incorporante

Gli effetti giuridici della Fusione decorreranno, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2504-bis c.c., dal 30 settembre 2007.

Mcg' M. P.

Le operazioni della Società Incorporanda saranno imputate al bilancio della Società Incorporante, a decorrere dal 30 settembre 2007. Da tale data decorreranno inoltre gli effetti fiscali di cui all'art.172 comma 9 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.

**5. Riflessi tributari sulle società partecipanti alla Fusione**

La Società Incorporante ha aderito per il triennio 2004 – 2006 alla tassazione consolidata di gruppo di cui agli articoli da 117 a 129 del DPR 917/1986 (TUIR) e del DM attuativo 9 giugno 2004 con la Controllante Pirelli & C. S.p.A..

Entrambe le società partecipanti alla Fusione hanno aderito per l'anno 2007 alla disciplina della liquidazione IVA di gruppo prevista dall'art. 73, ultimo comma del DPR 633/1972 e dall'art. 3 del DM 13/12/1979 con la Controllante Pirelli & C. S.p.A..

**6. Previsioni sulla composizione dell'azionariato rilevante nonché sull'assetto di controllo della Società Incorporante a seguito dell'operazione**

Come precisato, Pirelli RE non delibererà alcun aumento di capitale a servizio della Fusione.

**7. Effetti della Fusione sui patti parasociali rilevanti ai sensi dell'art. 122 del Testo Unico**

Non vi sono patti parasociali rilevanti ai sensi dell'art. 122 del Testo Unico aventi ad oggetto le azioni delle società partecipanti alla Fusione.

\* \* \* \* \*

Milano, 9 marzo 2007

Per la società Pirelli & C. Real Estate S.p.A.



Per la società Asset Management NPL S.r.l.

